

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1997

Inquadramento nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, degli insegnanti di stenodattilografia e tecnico-pratici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare la grave discriminazione e cancellare le ingiuste disparità di trattamento tra docenti che espletano o espletavano le stesse funzioni.

Le suddette disparità sono state causate dal notevole contenzioso e dalle contrastanti decisioni del Consiglio di Stato nell'interpretazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

In effetti, con la decisione n. 311 del 21 giugno 1982 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad essere inquadrati in ruolo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici inseriti nelle apposite graduatorie ad esaurimento formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con successiva decisione n. 323 del 27 maggio 1991, il Consiglio di Stato ha confermato il diritto dei docenti tecnico-pratici e di stenodattilografia all'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al citato decreto-legge n. 13 del 1976.

A tali decisioni ne sono seguite numerosissime dello stesso Consiglio di Stato che hanno confermato le precedenti.

In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati al VII livello retributivo.

Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, sul medesimo argomento, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle norme di cui agli articoli 13 e 17 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

Di conseguenza, a seguito delle diverse pronunce emesse dal Consiglio di Stato, una parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici, inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi delle norme speciali citate, sono stati inquadrati al VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando una discriminazione assurda tra docenti che espletano o espletavano le stesse iniziazioni anche all'interno degli stessi istituti scolastici.

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, in seduta plenaria, ha riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione era, in parte, dovuta ad una non «felice tecnica legislativa».

Il presente disegno di legge vuole sanare questa discriminazione, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, nella Valle d'Aosta i predetti docenti risultano inquadrati nel VII livello sin dal gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1970.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici che sono stati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, o che avevano titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che prestano servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado o vi prestavano servizio all'atto del collocamento in quiescenza, sono inquadrati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

